

Contratto
tra la Confederazione e i Comuni grigionesi di Samnaun e di Tschlin sulla compensazione
per le perdite d'imposta sul valore aggiunto

del

Il Consiglio federale svizzero

e

i Comuni di Samnaun e di Tschlin

visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 2 settembre 1999 sull'IVA

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Principi

¹ Finché le due valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, i Comuni di Samnaun e di Tschlin versano alla Confederazione una compensazione annuale per le mancate entrate fiscali secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'IVA.

² Le basi di calcolo delle perdite d'imposta e del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione figurano nel numero 1 dell'allegato.

Art. 2 Calcolo dell'importo di compensazione

¹ I Comuni di Samnaun e di Tschlin determinano la cifra d'affari realizzata sul loro territorio con le forniture dai negozi di commercio al minuto e dalle stazioni di servizio e la moltiplicano con l'aliquota d'imposta applicabile sul territorio svizzero. Essi versano alla Confederazione la percentuale (moltiplicatore) di quest'importo menzionata nel numero 2 dell'allegato.

² Il Comune di Samnaun versa inoltre annualmente alla Confederazione l'importo fisso figurante nell'allegato per le altre forniture di beni esenti dall'imposta effettuate sul loro territorio.

Art. 3 Versamenti

¹ I Comuni di Samnaun e di Tschlin versano l'importo di compensazione sotto forma di acconti per il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre nonché sotto forma di pagamento a conguaglio per il 28 febbraio dell'anno successivo all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto.

² Ciascun acconto corrisponde a un quarto dell'importo di compensazione dovuto per l'anno precedente.

³ Il pagamento a conguaglio è determinato sulla base dell'importo dovuto per l'esercizio secondo l'articolo 2.

Art. 4 Rapporto

I Comuni di Samnaun e di Tschlin presentano all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, entro la fine di febbraio, un rapporto annuale sulla composizione delle forniture di beni secondo il numero 2 dell'allegato effettuate l'anno precedente.

Art. 5 Modifiche del contratto

¹ In caso di modifica delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, la percentuale secondo l'articolo 2 capoverso 1 nonché l'importo secondo l'articolo 2 capoverso 2 saranno ricalcolati. Ognuna delle parti può chiedere il riesame delle basi di calcolo secondo il numero 1 dell'allegato.

² Ognuna delle parti può chiedere un riesame della percentuale secondo l'articolo 2 capoverso 1 e dell'importo secondo l'articolo 2 capoverso 2 al più presto tre anni dopo l'ultimo adeguamento. L'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa la nuova percentuale e il nuovo importo d'intesa con i due Comuni.

³ In caso di modifica dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'IVA o di soppressione dello status di enclavi doganali svizzere delle due valli, il presente contratto sarà modificato o denunciato di conseguenza.

⁴ Alla fine del contratto, l'ultimo pagamento dev'essere effettuato per il 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 6 Entrata in vigore

¹ Il presente contratto sostituisce quello del 26 giugno 2002.

² Il presente contratto entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Per il Consiglio federale svizzero:

Hans-Rudolf Merz

Per i Comuni

Samnaun:

Tschlin: